

## **Parere n.157 del 14/05/2008**

**PREC135/08/L**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla EDILVIE s.r.l. - lavori di realizzazione della tangenziale Sud Est (variante alla S.P. 2 "Monza Trezzo") nei Comuni di Vimercate e Brago Molgora. S.A. Provincia di Milano.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

### **Considerato in fatto**

In data 18/02/2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa EDILVIE s.r.l., contesta la valutazione effettuata dalla S.A. di ritenere anomala l'offerta dalla stessa presentata, per aver individuato il costo della mano d'opera in misura inferiore a quello indicato dall'Assimpredil di Milano e per aver individuato le spese generali e l'utile d'impresa in misura non adeguata.

A parere dell'impresa istante, che precisa di aver fornito alla stazione appaltante le buste paga dei propri dipendenti e di aver fatto riferimento ai parametri dell'Associazione medie e piccole imprese (API) del Piemonte, il costo della mano d'opera individuato da Assimpredil deve essere considerato quale parametro di riferimento e non come rigido criterio, in base al quale rapportare qualsiasi minimo scostamento dell'offerta.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato di aver ritenuto non congrua l'offerta presentata dalla EDILVIE s.r.l. in quanto:

- i prezzi indicati dal concorrente istante non sono rispondenti alle realtà di mercato vigenti per lavori simili nella Provincia di Milano, in particolare per quanto attiene ai costi della mano d'opera, che fanno riferimento ad indici 2006 redatti dall'Associazione Piccoli Imprenditori del Piemonte. Detti valori sono inferiori del 13-14 per cento rispetto a quelli vigenti in Lombardia per l'anno 2007, elaborati da Assimpredil;
- le analisi di n. 6 voci di prezzo sono risultate incomplete per quanto attiene ad alcuni elementi che concorrono alla corretta valutazione dei costi delle lavorazioni, determinando così una loro sottostima;
- le percentuali considerate per le spese generali e gli utili (rispettivamente 4% e 5%) non consentono margini di recupero dei costi sottostimati.

### **Ritenuto in diritto**

Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione di questa Autorità, si deve tener presente che nella verifica della sostenibilità dell'offerta, il costo della mano d'opera assume una valenza centrale, così come ribadito dall'intervenuta disciplina di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, che ha introdotto, all'articolo 86 del d. Lgs. n. 163/2006, il comma 3-bis, laddove prescrive che nella valutazione dell'anomalia dell'offerta gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza.

La rilevazione del costo della mano d'opera in un appalto di lavori, quale quello in esame, si effettua sulla base degli indici applicabili nell'area interessata dall'esecuzione dell'appalto.

In particolare, l'analisi dei costi della mano d'opera edile si effettua sulla base dei valori e degli elementi di costo desumibili dalla contrattazione nazionale e da quella decentrata provinciale.

Si ritiene, pertanto, corretto, ai fini della verifica di congruità dell'offerta, l'utilizzo effettuato dalla Provincia di Milano dei costi orari della mano d'opera elaborate dall'associazione di categoria Assimpredil per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e riferite all'anno 2007, periodo temporale nel quale è stata presentata l'offerta.

Vale osservare che gli indici elaborati dall'API Piemonte, utilizzati dal concorrente in sede di giustificazione dell'offerta, sono aggiornati al 1° marzo 2006, e pertanto, è verosimile ritenere che i valori ivi riportati presentino scostamenti, anche rilevanti - la S.A. ha evidenziato una differenza del 13-14 per cento- rispetto a quelli relativi all'anno 2007.

Per quanto attiene al giudizio negativo reso dalla S.A. in ordine alle percentuali dichiarate dall'impresa per le spese generali e gli utili (rispettivamente pari al 4% e al 5%), si precisa che, ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. 554/1999, le spese generali si attestano, in linea generale, nella misura variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, mentre l'utile dell'appaltatore è attestato nella misura del 10 per cento.

Come rilevato dal giudice amministrativo, "il giudizio sulla congruità della consistenza delle spese generali costituisce espressione di lata discrezionalità tecnica, come tale insuscettibile di sindacato in assenza di profili di illogicità apprezzabili. La valutazione aprioristica dell'amministrazione può pertanto essere derogata nel caso concreto in base alle giustificazioni fornite dall'impresa concorrente" (Cons. Stato, sez. V, n. 3819/2007).

Rimane quindi, a carico del concorrente dimostrare in modo puntuale gli elementi che gli consentono di ridurre le spese generali e che la rinuncia all'utile non determini la non congruità dell'offerta.

Nel caso in esame, in sede di contraddittorio orale e documentale integrativo, l'amministrazione ha ritenuto che le giustificazioni addotte dal concorrente non fossero sufficienti a rendere sostenibile l'offerta: in relazione al profilo procedurale del procedimento di verifica, dalla documentazione in atti, si può ritenere che l'analisi di congruità effettuata dalla S.A. ha interessato la valutazione dell'offerta nel suo insieme, avendo la stessa valutato le diverse componenti che la compongono, quali le voci di prezzo ritenute incomplete, il costo della mano d'opera, le percentuali per spese generali ed utili.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che non sussistono profili di censura nella procedura posta in essere dalla Provincia di Milano per la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla EDILVIE s.r.l.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'impresa EDILVIE s.r.l. è conforme alle prescrizioni della normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21/05/2008